



COMUNE DI POLIGNANO A MARE
70044 – Provincia di BARI
UFFICIO TECNICO COMUNALE
Settore EDILIZIA ed URBANISTICA

Vista l'istanza, della Sig.r/a **GEMMA RADICCHIO**, avente protocollo n. **6095** del 20/02/2018 con la quale si chiede il Certificato di Destinazione Urbanistica previsto dall'articolo 30 del D.P.R. 380/01, relativamente all'area ubicata in agro di questo Comune.

TABELLA RIASSUNTIVA DATI PARTICELLE RICHIESTE

Foglio	Particella
64	249, 450

C E R T I F I C A

Che l'area sopra distinta è classificata secondo lo Strumento Urbanistico Generale Vigente - approvato con Delibera di G.R. n.815 del 21/06/2005 pubblicato sul BURP n.90 del 12/07/2005, ed è soggetta alle prescrizioni urbanistiche delle Norme Tecniche di Attuazione relative, come appresso indicato:

STRUMENTAZIONE URBANISTICA COMUNALE
Piano Regolatore Generale

Foglio	Particella	Zona P. R.G.	Copertura	NTA del P.R.G.
64	249, 450	PRG: E1 - ATTIVITA' PRIMARIE	totale	Art. 25

ADEGUAMENTO DEL P.R.G. AL PUTT ADOTTATO

Foglio	Particella	Zona PUTT	Copertura
64	249, 450	PUTT: ATE D (art. 2.0) NTA PUTT/P)	totale
64	249, 450	PUTT: Area annessa boschi e macchie (art. 3.10 NTA PUTT/P)	totale

PPTR - Regione Puglia - approvato
BURP n. 40 del 23 Marzo 2015

Foglio	Particella	PPTR	Copertura
64	249, 450	PPTR : Aree di rispetto dei boschi	in parte

Con le prescrizioni urbanistiche di cui all'art./agli artt. su citati delle citate Norme Tecniche di Attuazione, che qui si allegano.

Il presente certificato si rilascia a richiesta della Sig.r/a **GEMMA RADICCHIO**, ai sensi del 3 comma dell'art. 30 del D.P.R. n. 380/01 per uso consentito dalla Legge.

Polignano, lì 2 marzo 2018

Il Responsabile del Procedimento
 Geom. G. Flavio GRANDE



Il Dirigente Settore Urbanistica ed Edilizia
 Arch. F. Mariena INGRASSIA



COMUNE DI POLIGNANO A MARE
70044 – Provincia di BARI
UFFICIO TECNICO COMUNALE
Settore EDILIZIA ed URBANISTICA

ARTICOLI N.T.A. INTERESSATI NELLA RICHIESTA:

Art. 25

ART. 25 ZONE PER ATTIVITA' PRIMARIE DI TIPO E1

Le zone per attività primarie di tipo E1 sono destinate in prevalenza alla agricoltura e alla forestazione: in esse si opera per intervento diretto. Sono ammesse attività industriali strettamente connesse con l'agricoltura locale, con l'allevamento non intensivo del bestiame, con le attività estrattive, con i depositi di carburante (di modesta entità), con le reti di telecomunicazione, di trasporto di energia, di acqua, con le reti fognanti, impianti di depurazione e simili, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Sf Superficie fondiaria minima (lotto): mq 3.500

Iff Indice di fabbricabilità fondiaria: 0,03 mc/mq per la residenza rurale – 0,07 per le altre attività ammesse

H Altezza massima: m 7,50, salvo costruzioni speciali

Dc Distanza dai confini: min m 5,00

Df Distanza tra i fabbricati: semisomma delle altezze dei fabbricati prospicienti; min. m 10,00 se in presenza di parete finestrata.

Ds Distanza dalle strade pubbliche: secondo le disposizioni del D.M.1.4.68 n° 1404, delle norme del Codice della strada.

S2 Superfici per opere di urbanizzazione secondaria: le aree per le urbanizzazioni secondarie e per i servizi della residenza, nella misura di 6 mq ogni 100 mc di volumetria destinata a residenza, vanno monetizzate in sede di determinazione degli oneri di concessione edilizia.

Nelle aree per attività primarie di tipo E1 è ammessa la realizzazione di costruzioni di servizio strettamente connesse al funzionamento delle reti di comunicazione e trasporto di energia, gas, acqua che non superino la volumetria di 200 mc; per queste costruzioni non si applicano gli indici e parametri sopraindicati.

Nella localizzazione e nella disciplina delle attività estrattive va fatto specifico riferimento anche ai contenuti della L.R. n° 37/22.5.1985.

Nel caso di interventi ad iniziativa di imprenditori singoli o associati, per attività di trasformazione e/o conservazione dei prodotti agricoli, ivi compresi caseifici, cantine e frantoi, non collegati alla conduzione del fondo su cui sorgono, è ammesso l'accorpamento di terreni non confinanti purchè ricadenti nel territorio comunale con asservimento degli stessi regolarmente trascritto e registrato a cura e spese del richiedente.

E' consentita la installazione di serre. Per serre sono da considerarsi impianti stabilmente infissi al suolo, prefabbricati o costruiti in opera, destinati esclusivamente a determinare specifiche e controllate situazioni microclimatiche funzionali allo sviluppo di particolari colture. Possono essere distinte in serre con copertura solo stagionale (tipo A) e serre con copertura permanente (tipo B). Ambedue i tipi, per essere considerati tali e quindi non "costruzioni", devono avere le superfici di inviluppo realizzate con materiali che consentano il passaggio della luce ed avere altezza massima pari a m 3,00 in gronda e a m. 6,00 al colmo.

Per le serre di tipo A il rapporto di copertura massimo consentito è pari allo 80% della superficie del fondo; la distanza massima della serra dai confini e dal ciglio stradale è di m 3,00; il loro montaggio è sottoposto al rilascio di autorizzazione comunale.

Per le serre di tipo B il rapporto di copertura massimo è pari al 50% della superficie del fondo: la distanza minima delle serre dai confini e dalle strade è di m 5,00; la loro costruzione è sottoposta al rilascio di concessione edilizia non onerosa.

Il volume di ambedue i tipi di serra è aggiuntivo a quello consentito dall'indice di fabbricabilità previsto per la zona.

Deve essere assicurato il mantenimento e il recupero delle costruzioni in pietra esistenti, e in particolare dei trulli, ove presenti, delle murature a secco (parieti) e di altri eventuali segni storici dell'uso agricolo dell'area (norie, cisterne,





COMUNE DI POLIGNANO A MARE
70044 – Provincia di BARI
UFFICIO TECNICO COMUNALE
Settore EDILIZIA ed URBANISTICA

etc.)

Le costruzioni esistenti da almeno 30 anni possono essere utilizzate, oltre che per attività agricole e residenziali, anche per attività agrituristiche, alberghiere, di ristorazione e simili. Su queste sono consentiti solo interventi di:

- manutenzione ordinaria;
- manutenzione straordinaria;
- restauro conservativo

così come definiti nei rispettivi articoli del Regolamento Edilizio Comunale.

Sono anche consentiti interventi di ampliamento.

E' ammesso un ampliamento dei volumi esistenti non superiore al 20% per comprovate necessità di adeguamento tecnico.

